



I.D.E.E. S.r.l.

Consulenze per la Sicurezza e la Qualità

INFORTUNI SUL LAVORO – ASSENZA DEL RESPONSABILE

L'Art. 16 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 (e successive modificazioni), stabilisce i compiti da effettuare nel luogo di lavoro tra cui anche l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro.

A questo proposito, la Corte di Cassazione si è frequentemente pronunciata con varie sentenze, chiarendo senza mezzi termini quali doveri incombono sulle imprese (spesso i riferimenti sono al D. Lgs. 626/1994 sostituito dal D. Lgs. 81/2008).

"I datori di lavoro – ha affermato – sono chiamati al rigoroso rispetto delle norme antinfortunistiche. È loro obbligo informare i lavoratori dei rischi specifici ai quali sono esposti, nonché portare a loro conoscenza i modi per prevenire i danni derivanti da tali rischi, fornire i mezzi necessari di protezione ed esigere che i singoli lavoratori rispettino le norme ed usino i mezzi di prevenzione".

La vicenda presa in esame dalla Corte riguardava la morte di un operaio investito da un autofurgone mentre stava installando dei segnali di "lavori in corso". Secondo la Cassazione, dell'accaduto deve ritenersi responsabile non solo il camionista investitore, ma anche l'impresario edile alle cui dipendenze l'operaio lavorava: "Rientra infatti nei doveri del datore di lavoro – questa in sintesi la sentenza – esigere che i lavoratori rispettino le norme ed usino i mezzi posti a loro disposizione". L'impresario sosteneva che "se il datore di lavoro ha l'obbligo di procurare i presidi antinfortunistici, non ha però quello di sovrintendere all'attuazione di tali misure", tesi questa respinta dalla Cassazione, appunto perché gli obblighi di legge sono assolutamente inderogabili.

Con un'altra sentenza la Cassazione ha sanzionato la definitiva condanna di un dirigente tecnico: "se in un cantiere si verifica un incidente, il direttore dei lavori ne è comunque responsabile anche se al momento del fatto era assente". La Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un ingegnere condannato, dai giudici di merito, per "cooperazione in omicidio colposo" in seguito alla morte di un operaio rimasto ucciso nel ribaltamento di una pala meccanica. Il professionista sosteneva che l'incidente era avvenuto in sua assenza e per di più a causa di un mezzo meccanico da lui non autorizzato.

Ma la Corte lo ha ritenuto colpevole affermando: "I dirigenti tecnici devono predisporre tutte le misure di sicurezza e controllare le modalità dei processi di lavorazione".

In caso di infortunio riconducibile ad un errore del lavoratore, la condotta di quest'ultimo **limita la responsabilità del Datore di Lavoro (ma non la esclude)**, qual'ora l'errore sia dovuto "a comportamento anormale e come tale imprevedibile".

"Il comportamento del lavoratore può definirsi anormale, imprevedibile, quando si risolve in atto assolutamente incompatibile con la natura e gli scopi della macchina (es. un lavoratore che si serve della macchina per gioco) oppure quando si risolve, per scelta del lavoratore, in un iter assolutamente estraneo alla logica della macchina".

Le reazioni nervose, la stanchezza, la non perfetta condizione fisica ecc., sono stati d'animo frequenti in un essere umano e quindi del tutto prevedibili, cosicché devono essere previsti e prevenuti. (Cass. Pen. Sez. IV, n. 10434 del 18/11/1997).